



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

L.R. 2/2007- ART. 16

**FONDO DI ROTAZIONE
PER START-UP DI IMPRESE E SPIN-OFF AZIENDALE
AD ALTO POTENZIALE TECNOLOGICO**

BANDO ATTUATIVO

**Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del
Pubblicato sul Supplemento Ordinario al BURL n. del**

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione”
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 2006/C 323/01;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” e Regolamento CE n. 800/2008;
- L.R. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e relativo regolamento di attuazione.

2. Obiettivi

L’intervento intende promuovere lo sviluppo tecnologico e l’innovazione aziendale attraverso azioni tese a favorire lo start-up e/o i processi di spin-off aziendale per imprese ad alto potenziale tecnologico, in modo da valorizzare e trasformare le conoscenze scientifiche in prodotti o servizi in grado di rafforzare e migliorare, in termini di competitività, il sistema economico-produttivo ligure.

3. Disponibilità finanziarie

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria pari a 2.482.264,04 di euro.

4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento le piccole e medie imprese, singole o associate, anche in forma cooperativa e consortile, di nuova costituzione, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda, che abbiano unità operativa interessata dall’investimento ubicata sul territorio della Regione Liguria.

Per la definizione di piccole e medie imprese si fa riferimento ai parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 e Regolamento CE n. 800/2008.

Si intende di nuova costituzione un'impresa costituita a partire dal 1° gennaio 2010.

Si precisa che la data di costituzione corrisponde a:

- per le società, alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo;
 - per le ditte individuali, alla data di iscrizione presso la Camera di Commercio,
- come risultante dai dati reperibili presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Per essere considerata ammissibile l'impresa deve presentare almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) avere finalità di sfruttamento dei risultati di ricerca o di studi precedenti;
- b) essere sostenuta da un accordo stipulato con Università, Enti di ricerca, Centri di ricerca pubblici comunque operanti sul territorio regionale, per lo sfruttamento dei risultati della ricerca da essi originati;
- c) almeno uno degli attuali soci dell'impresa ha ricevuto una borsa di ricerca (o altra forma di sostegno equivalente), finalizzata allo sviluppo del progetto di impresa oggetto della domanda di agevolazione presentata a valere sul presente bando, da non oltre 3 anni dalla data di presentazione della domanda;
- d) essere composta congiuntamente da soggetti di ricerca (università, dipartimenti, enti di ricerca pubblici o privati, singoli ricercatori, professori, ...) e investitori istituzionali (società di venture capital, business angels, fondazioni, ...) che hanno come scopo principale della loro attività il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;
- e) essere stata promossa nell'ambito delle attività dei laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico dei Distretti Tecnologici della Regione Liguria (SIIT e D.L.T.M.);
- f) Operare in uno dei seguenti ambiti di attività settoriali/tematici:
 - Automazione, supervisione, Sicurezza nei trasporti e nella logistica: trasporti e logistica; portualità e intermodalità; aspetti tecnologici, organizzativi, gestionali e istituzionali nel funzionamento dei sistemi aziendali e del sistema territoriale ligure; sistemi di sicurezza nel campo dei trasporti;
 - Energia in Liguria: produzione, distribuzione, consumo di energia; sviluppo di nuove fonti e innovazione delle fonti tradizionali, anche con riferimento alle tecnologie degli impianti nucleari, sistemi avanzati di distribuzione e di contenimento dei consumi;
 - Automazione intelligente: automazione, informatizzazione, intelligenza artificiale e robotica per l'innovazione della produzione, dei servizi pubblici e privati, della P.A. e per il miglioramento della vita individuale e collettiva.
 - Tecnologie del Mare e ambiente marino: tecnologie marittime, management, diritto e protezione civile nella valorizzazione e nella tutela delle risorse marine/costiere regionali;

- Scienze della vita, biotecnologie e applicazioni sicure: innovazioni di processo e di prodotto; impatti sulla produzione, sul consumo e sulla qualità della vita individuale e collettiva.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- o i settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- o aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- o le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- o le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione o che si trovino nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

5. Localizzazione

Gli investimenti devono interessare strutture operative ubicate nel territorio della Regione Liguria, di cui i soggetti richiedenti devono avere la piena disponibilità alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

6. Iniziative ammissibili

Sono considerati ammissibili al finanziamento gli investimenti finalizzati all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, nonché i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Qualora non ancora avviate antecedentemente alla concessione dell'agevolazione, le iniziative devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

Il costo totale dell'investimento agevolabile non può essere inferiore a € 100.000,00.

Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un progetto dettagliato dell'investimento previsto.

Si precisa che, in accordo con la nuova Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione Europea n. 323 del 2006) si intende:

- «ricerca industriale» la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto che segue;
- «sviluppo sperimentale» l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, sostenute a far data dal 1° gennaio 2010:

- a) prestazioni consulenziali per: studi di fattibilità, piano d'impresa e studi di mercato, per studi di certificazione di qualità aziendale e di certificazione di qualità ambientale, comprese le spese di certificazione. Sono ricomprese in tale voce anche le prestazioni consulenziali inerenti il marketing, l'attività di comunicazione e pubblicità per il lancio di un nuovo prodotto e/o servizio

(non riconducibili alla lettera d). Le prestazioni consulenziali di cui alla presente voce saranno ammesse nella misura massima del 5% del totale degli investimenti ammissibili ;

- b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, impianti, macchinari, strumentazioni e attrezzature varie, compresi arredi connessi allo svolgimento dell'attività e quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa e con esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza, di nuova fabbricazione;
- c) costo dei posti di lavoro creati (riferito a personale non dirigente – secondo le definizioni contrattuali - assunto a tempo indeterminato), ammissibili per un periodo massimo di due anni compreso tra la data di avvio dell'investimento e la sua conclusione, e nel limite del 50% del totale degli investimenti ammissibili.

Si evidenzia che l'assunzione dovrà avvenire nel periodo intercorrente tra la data di avvio del progetto e la data di conclusione dello stesso (comprese le date precitate), e comunque il posto di lavoro deve essere conservato per un periodo minimo di cinque anni dalla data di creazione del posto stesso;

- d) spese per marketing, per attività di comunicazione e pubblicità per il lancio di un nuovo prodotto e/o servizio e, relativamente alla partecipazione a fiere e workshop, spese per la locazione, installazione e gestione dello stand, nella misura massima del 5% del totale degli investimenti ammissibili;
- e) costi per l'utilizzo di laboratori non disponibili presso il soggetto beneficiario, esclusivamente imputabili alle fasi di ricerca e sviluppo;
- f) acquisizione di risultati di ricerche, di brevetti, di know-how, di diritti di licenza, marchi;
- g) spese per acquisizione di competenze tecniche, di know-how, di risultati di ricerche, di brevetti, di diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale, per le quali dovrà essere applicata la metodologia del pro - rata e pro – quota, esclusivamente imputabili alle fasi di ricerca e sviluppo;
- h) costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale. Questa voce comprende tutti i costi sostenuti antecedentemente alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattazione della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni, esclusivamente imputabili alle fasi di ricerca e sviluppo.
- i) costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti, ivi comprese le prestazioni effettuate da Università, Enti pubblici di ricerca e laboratori esterni pubblici e privati iscritti nell'albo istituito dal MIUR, utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione delle fasi di ricerca e sviluppo del progetto.

- j) spese del personale - ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario (con esclusione del personale addetto all'amministrazione ed alla contabilità) - impiegato nella realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, nella misura di effettivo impiego nel progetto stesso (personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a progetto).
- k) altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di sviluppo sperimentale: in tale voce sono incluse materie prime, componenti semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota.

Sono esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali a titolo esemplificativo: attrezzi da lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione personale etc.

Le spese di cui alle lettere g), h) ed i) non possono singolarmente costituire un intervento autonomo, e comunque devono essere strettamente connesse al progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale proposto ad agevolazione;

Qualora una persona, ancorché non individuata, venga inserita nelle spese di cui alla lettera j), la stessa non potrà essere ricompresa anche nelle spese di cui alla lettera c) e viceversa.

Le spese relative all'acquisto di beni e servizi di cui alle lettere precedenti devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto.

La modalità di acquisto tramite locazione finanziaria (leasing) non è in alcun caso ammissibile.

Sono ammissibili le spese riferite a programmi d'investimento avviati a far data dal 1° gennaio 2010.

L'avvio può essere rappresentato, a seconda del caso che ricorre:

- dalla data della prima fattura ammissibile;
- da documentazione attestante l'assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al punto 7 lettera c) del bando (es. comunicazione di assunzione inviata al Centro per l'impiego, copia del contratto di assunzione etc.);
- da dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto, attestante l'inizio attività sul progetto da parte della forza lavoro interna all'impresa (come definito al punto 7 lettera j) del bando) indicando il/i nominativo/i e la mansione a lui/loro affidata;
- dalla data della bolla di scarico del materiale dal magazzino o dalla dichiarazione specifica a cura del responsabile tecnico di progetto sulle quantità prelevate e sul loro effettivo utilizzo per le finalità del progetto esclusivamente nel caso di spese di cui al punto 7 lettera k) del Bando "altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di sviluppo sperimentale" e qualora il materiale sia prelevato da scorte di magazzino.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile ed ammissibile dei beni

agevolabili sia almeno pari a 516,46 Euro, e purché tali beni siano iscritti a libro cespiti e ammortizzati in più esercizi, limitatamente alle voci di spesa di cui alle lettere b) ed f).

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- per prestazioni effettuate dal titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente;
- fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni e/o relative a prestazioni di servizi tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- acquisto di immobili, terreni e ristrutturazioni;
- per acquisto di scorte, ad eccezione delle spese di cui alla lettera k), e per le prestazioni di mero finanziamento del passivo dell'impresa;
- per acquisto di beni usati;
- per acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature meramente sostitutivi;
- per acquisto di beni a fini dimostrativi;
- gli oneri connessi a contratti di assistenza e garanzia a fronte di beni oggetto di agevolazione;
- mezzi mobili targati
- acquisto di materiale di consumo in generale, ad eccezione delle spese di cui alla lettera k);
- per consulenze continuative o periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico e alle Ri.Ba., disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa. Per ciascun pagamento dovrà essere specificata chiaramente la causale del relativo versamento nonché il C.U.P. (Codice Unico di Progetto), il quale verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Ogni giustificativo di spesa in originale dovrà contenere gli estremi del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) tra i dati inerenti il soggetto beneficiario.

Su ciascun giustificativo di spesa in originale datato antecedentemente la data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, l'impresa apporrà un timbro contenente gli

estremi del C.U.P.

8. Intensità e forma dell'agevolazione

Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 2 del 24 gennaio 2007, relativa alla "Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione", la Regione Liguria ha istituito il "Fondo di rotazione per il sostegno alla ricerca industriale, allo sviluppo pre-competitivo e all'innovazione aziendale" (di seguito, "Fondo") quale strumento a favore di progetti di start-up e/o di spin-off aziendale per imprese ad alto potenziale tecnologico.

Il fondo opera mediante la concessione di **prestiti rimborsabili** nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006. Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada); tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dell'obiettivo perseguito. Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente bando è stabilito in 0,50 punti percentuali annui. Il prestito rimborsabile è concesso nella misura del 80% dell'investimento ammissibile, e comunque nel limite massimo di € 500.000,00. Il piano di ammortamento ha durata pari a 5 anni - con rate semestrali posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno - ai quali può essere sommato un periodo di pre-ammortamento, non superiore a quello fissato per la realizzazione dell'investimento.

Il risparmio in c/interessi attualizzato, corrispondente all'intensità di aiuto in "de minimis" equivalente, viene calcolato utilizzando il tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell'agevolazione.

La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie personali e/o reali o di fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da Enti pubblici o da Consorzi di garanzia collettiva fidi appartenenti all'art. 107 del T.U.B., finalizzate alla restituzione del prestito.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o altre agevolazioni pubbliche compresi gli incentivi fiscali relativamente agli stessi beni o servizi, ad eccezione di eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia pubblici, fino alla concorrenza delle intensità massime di aiuto consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

9. Presentazione delle proposte

Le domande di ammissione al finanziamento devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema “*Bandi on line*” dal sito internet www.filse.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno **09/01/2012 al giorno 10/02/2012**. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30.

La procedura informatica sarà a disposizione delle imprese sul sito www.filse.it a partire dal giorno **05/12/2011**.

Le domande di ammissione al finanziamento sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura dello stesso.

10. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- A. relazione illustrativa dell'impresa;
- B. relazione tecnico-economico e finanziaria dell'intervento proposto;
- C. elenco delle persone da assumere e/o assunte a tempo indeterminato di cui al punto 7 lettera c) del bando;
- D. elenco delle persone coinvolte nell'intervento e/o nel progetto di ricerca e sviluppo (responsabile tecnico-scientifico del progetto, personale interno all'azienda ed esperti esterni) di cui al punto 7 lettere a), i) e j);
- E. scheda di presentazione per ciascuna persona riportata nell'elenco di cui ai sopracitati punti C) e D);

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

1. copia delle fatture o dei preventivi di spesa a prezzi unitari, con esclusione delle spese di cui alle lettere c), j) e k) del punto 7 del bando, per le quali sono sufficienti stime e/o dati previsionali;
2. per l'acquisizione di consulenze, copia dei preventivi o dei contratti/fatture in cui siano indicati chiaramente:
 - i parametri identificativi del servizio;
 - l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo.Qualora, in caso di spese già effettuate, le fatture o i contratti in esame non contengano gli elementi sopraccitati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio;
3. nel caso di partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o workshop, copia del preventivo o del contratto per la locazione, installazione e gestione dello stand.

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, etc....), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

In caso di istruttoria positiva della domanda di agevolazione, l'impresa dovrà produrre, antecedentemente al provvedimento di concessione, e previa richiesta da parte di FI.L.S.E., il certificato di iscrizione alla CCIAA, rilasciato in data non antecedente a sei mesi dalla data della precitata richiesta, da cui risulti:

- la regolare iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese;
- che l'impresa è attiva (informazione non richiesta nel caso in cui l'impresa non abbia ancora provveduto all'attivazione in CCIAA);
- l'unità locale ubicata sul territorio regionale interessata dall'investimento (informazione non richiesta nel caso in cui l'impresa non abbia ancora provveduto all'iscrizione dell'unità locale presso la CCIAA);
- l'attestazione che non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- nel caso in cui l'agevolazione richiesta fosse superiore ad Euro 154.937,07, nulla – osta antimafia.

11. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio telematico delle domande, e nel caso di più domande inviate nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio effettuato da un notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento di attuazione.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, salvo quanto previsto per il solo punto B della documentazione obbligatoria.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario, con riferimento al solo punto B della documentazione obbligatoria, richiedere precisazioni sui dati e sulle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni. In caso di esito negativo dell'istruttoria F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda e della documentazione integrativa eventualmente richiesta durante l'istruttoria secondo le modalità sopra previste, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. SpA avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, la Posta Elettronica Certificata (PEC)

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità della domanda.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
6. il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile (come risultante dalla richiesta dell'impresa)

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito effettuata dal C.R.R.I. ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 lettera d) della L.R. 2/2007.

Il C.R.R.I. procederà alla valutazione di merito sulla base dei criteri sotto individuati, che determinano l'ammissione/non ammissione a finanziamento quantificando, altresì, l'investimento ammissibile del progetto stesso; saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande il cui esame di merito consegua comunque un punteggio minimo uguale a 30 in relazione ai criteri sottoelencati:

N.	Criterio	Punteggio min	Punteggio max
1	Valutazione tecnico-economica del progetto.	0	40
2	Qualifica, idoneità ed esperienza del proponente che costituisce l'impresa.	0	20
3	Nuovi posti di lavoro qualificati di ricerca creati all'interno delle imprese. (posti di lavoro qualificati creati a tempo indeterminato/determinato per un periodo minimo di 3 anni)	0	5
4	Iniziative imprenditoriali promosse da giovani/ a prevalente partecipazione femminile. (almeno il 50% delle quote del capitale sociale dell'impresa è detenuto da giovani con meno di 30 anni al momento della presentazione della domanda o da donne)	0	5
	Totale	0	70

12. Erogazione dell'agevolazione

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, l'impresa dovrà produrre l'originale in corso di validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che abbia esito regolare oppure, in alternativa, dovrà produrre il modulo necessario ad autorizzare FI.L.S.E. Sp.A. alla richiesta del precitato documento presso gli Enti competenti, sulla base del fac-simile fornito con il provvedimento di concessione dell'agevolazione. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007 il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.

Il C.R.R.I. procederà alla valutazione di merito del progetto rendicontato quantificando, altresì, l'investimento ammissibile del progetto stesso.

Il prestito rimborsabile è erogato secondo le seguenti modalità:

- 1) eventuale anticipo pari al 30% del finanziamento concesso, previa presentazione dell'originale cartaceo di una polizza bancaria o assicurativa secondo lo schema di cui al documento allegato al provvedimento di concessione per un importo pari al 110% dell'anticipo stesso, che sarà svincolata contestualmente all'avvenuta ultimazione dell'investimento previa verifica della

documentazione finale di spesa oppure al momento dell'erogazione dell'acconto, qualora sia sostitutivo dell'anticipo come previsto al successivo punto 2).

L'anticipo può essere sommato all'acconto di cui al successivo punto 2), oppure essere sostituito dall'acconto (con contestuale svincolo della polizza), oppure richiesto autonomamente.

- 2) eventuale acconto, nella misura del 30% del finanziamento concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 30% del progetto ammesso, previa verifica della documentazione di spesa. La richiesta di acconto da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nella seguente schermata:

A. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante la conformità delle fatture esibite ai documenti originali, i quali dovranno essere fiscalmente regolari e relativi unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa finanziata; l'integrale pagamento a saldo delle fatture, tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 7 del bando, e che sulle stesse non siano stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati, e che tali fatture non ricadano nei casi di inammissibilità di cui al punto 6 del bando;

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- B. copia delle fatture;
- C. per le sole prestazioni consulenziali, copia dei contratti di affidamento incarico e copia dei relativi elaborati.

L'acconto può essere sommato all'anticipo, oppure sostituito all'anticipo con contestuale svincolo della polizza, oppure richiesto autonomamente.

- 3) Saldo del finanziamento concesso, ad avvenuta ultimazione dell'investimento, e previa verifica della documentazione finale di spesa oppure al raggiungimento di uno stato avanzamento della spesa del 70% previa verifica della relativa documentazione di spesa nei casi di avvenuta erogazione di anticipo o anticipo + acconto di cui ai sopraccitati punti 1 e 2.

La richiesta di saldo da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

A. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante la conformità delle fatture esibite ai documenti originali, i quali dovranno essere fiscalmente regolari e relativi unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa finanziata; l'integrale

pagamento a saldo delle fatture, tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 7 del bando, e che sulle stesse non siano stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati, e che tali fatture non ricadano nei casi di inammissibilità di cui al punto 6 del bando.

- B. relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;
- C. elenco delle persone coinvolte nell'intervento e/o nel progetto di ricerca e sviluppo (responsabile tecnico-scientifico del progetto, personale interno all'azienda ed esperti esterni) di cui al punto 7 lettere a), i) e j);
- D. elenco delle persone assunte a tempo indeterminato di cui al punto 7 lettera c) del bando;
- E. scheda di rendicontazione per ciascuna persona riportata nell'elenco di cui al sopraccitato punto D);
- F. prospetto della rilevazione delle ore e prospetto del costo orario del personale per ciascuna persona riportata nell'elenco di cui al sopraccitato punto C).

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- G. copia delle fatture;
- H. per le sole prestazioni consulenziali, copia contratti di affidamento incarico e copia dei relativi elaborati;
- I. documentazione attestante l'assunzione di personale a tempo indeterminato di cui alla precitata lettera D) (es. comunicazione di assunzione inviata al Centro per l'impiego, copia del contratto di assunzione etc.).

Nel caso di erogazione dell'anticipo e del saldo al raggiungimento del 70% dello stato avanzamento della spesa, lo svincolo della polizza fideiussoria potrà avvenire soltanto al momento della verifica della documentazione finale di spesa all'avvenuta ultimazione dell'investimento.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. SpA avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, la Posta Elettronica Certificata (PEC).

13. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) avviare l'investimento entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) eseguire l'investimento nel termine stabilito nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, conformemente alla proposta approvata;
- c) relativamente alle spese del personale impiegato esclusivamente nella realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo di cui alla lettera j) del punto 7 del bando, chiedere autorizzazione

a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni dei profili professionali previsti in fase di presentazione della domanda di agevolazione, in relazione tanto al personale proprio quanto alle strutture esterne e/o consulenze coinvolte;

- d) chiedere autorizzazione a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dello stesso. Le suddette variazioni **potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al ricevimento della delibera di concessione;**
- e) realizzare una spesa di investimento totale non inferiore al 70% di quella ammessa all'agevolazione, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed ammissibile non potrà essere inferiore ad Euro 100.000,00;
- f) relativamente alle spese esclusivamente imputabili alle fasi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, qualora presenti, verificato il raggiungimento dei limiti minimi di investimento previsti al sopraccitato punto, verificato il mancato raggiungimento delle finalità iniziali del progetto, dimostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal progetto e l'oggettiva impossibilità tecnica/antieconomicità al raggiungimento delle finalità iniziali del progetto;
- g) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati (ad eccezione del prototipo come regolamentato al punto 6 del bando) per la durata di cinque anni dal completamento dell'investimento, salvo la loro sostituzione con beni analoghi ed almeno di pari valore, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico;
- h) effettuare l'assunzione del personale di cui alla lettera c) del punto 7) del bando, qualora prevista dal programma degli investimenti, al più tardi entro il completamento dello stesso;
- i) mantenere i requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario fino al momento del completamento dell'investimento e dell'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- j) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale dell'investimento finanziato;
- k) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento (massimo 24 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione);
- l) fornire, in caso di richiesta da parte di FI.L.S.E. S.p.A. e/o della Regione, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'investimento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'investimento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- m) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, la documentazione originale di spesa;
- n) per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria,

utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa;

- o) riportare su ogni giustificativo di spesa in originale gli estremi del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) tra i dati inerenti il soggetto beneficiario. Su ciascun giustificativo di spesa in originale datato antecedentemente la data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, l'impresa apporrà un timbro contenente gli estremi del C.U.P.
- p) mantenere i posti di lavoro creati di cui alla lettera c) del punto 7 del bando per un periodo minimo di 5 anni dalla data di creazione del posto stesso.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. SpA avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, la Posta Elettronica Certificata (PEC).

A parziale deroga dell'obbligo di cui al punto g) sopra indicato, nel caso in cui l'impresa intenda trasferire, l'azienda, un ramo o la gestione della stessa, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione o cessione, la stessa dovrà avvisare tempestivamente FI.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse del programma dalla stessa presentato, fermo restando l'obbligo che l'impresa subentrante possieda tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e si assuma tutti gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria previsti dal bando in oggetto e dal provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Ai fini di cui sopra il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione deve fornire:

- nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda, **con esclusione dei casi previsti al penultimo comma del presente punto:**

1. copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
2. dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda **con esclusione dei casi previsti al penultimo comma del presente punto:**

1. dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione delle attività riferite al progetto;
2. dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite al progetto;
3. copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato.

In entrambi i casi si richiede il certificato storico CCIAA con vigenza ed eventuale antimafia della nuova impresa destinataria dell'agevolazione.

Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a FI.L.S.E. S.p.A. entro il **termine perentorio** di 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni FI.L.S.E. S.p.A. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. Nel caso in cui il contratto di finanziamento sia già stato sottoscritto, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva di risolvere tale contratto e di procedere alla sottoscrizione con il nuovo soggetto previa verifica di idonee garanzie come previsto al punto 8.

Si precisa, tuttavia, che non saranno ammissibili i casi di re- incorporazione, affitto (anche di un ramo d'azienda), cessione (anche di un ramo d'azienda), fusione, conferimento, scissione, donazione etc. degli spin off nell'organizzazione/impresa madre.

Qualora gli interessati omettano di avvertire la FI.L.S.E. S.p.A. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca dei benefici riconosciuti.

14. Revoche

La revoca **totale o parziale** dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario abbia ottenuto per gli stessi beni e/o servizi, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, fatte salve le possibilità di cumulo previste nel presente bando;
3. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;

4. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità del progetto;
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
6. qualora il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), n), p);
7. l'impresa sia sottoposta a liquidazione o procedure fallimentari, concorsuali, ecc, nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento agevolato.

Nel caso in cui il progetto non venga ultimato entro i termini prescritti, la FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fermo restando che la spesa totale realizzata ed ammissibile non potrà comunque risultare inferiore al 70% di quella ammessa all'agevolazione e dell'importo minimo pari ad Euro 100.000,00, e comunque, nel caso di spese esclusivamente imputabili al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, previo raggiungimento di obiettivi minimi previsti dal progetto e verifica della oggettiva impossibilità e antieconomicità del raggiungimento delle finalità iniziali del progetto, e fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà il recupero del contributo eventualmente già erogato, gravato degli interessi calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

15. Controlli

La Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. cit., da i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali da applicarsi al soggetto dichiarante.

16. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione dell'agevolazione, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

17. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.